

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 17 GIUGNO 1969

(16<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

**Discussione e approvazione con modificazione:**

« Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 — recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale — e successive modificazioni » (659):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 182, 185, 186, 189, 190
BOSSO . . . . .	185, 168, 187, 189
CECCHERINI, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	190
FORMICA, relatore . . . . .	182, 183, 185, 187 188, 189, 190
LI VIGNI . . . . .	187, 188, 190
OLIVA . . . . .	190
SCHIETROMA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . . . .	182 185, 186

**Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 419 con assorbimento del n. 302:**

« Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura » (302):

« Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao » (419) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 191, 195, 198
ANTONINI . . . . .	196, 198
BOSSO . . . . .	195, 197, 198
FADA, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	191 195, 196, 197, 198
FOSSA, relatore . . . . .	194, 195
SOLIANO . . . . .	195
ZUGNO . . . . .	195, 198

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

*Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Biaggi, Bosso, Buzio, Formica, Fortunati, Fossa, Garavelli, Limoni, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Oliva, Pirastu, Soliano, Spagnoli, Stefanelli, Zugno.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento il senatore Banfi è sostituito dal senatore Cipellini ed il senatore Segnana dal senatore Cagnasso.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Fada, per il tesoro Ceccherini e per l'industria, il commercio e l'artigianato Schietroma.*

*B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione con modificazione del disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 — recante finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale — e successive modificazioni » (659)**

*P R E S I D E N T E .* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative e modificative della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 — recante finanziamento a favore di imprese industriali e per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale — e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

*F O R M I C A , relatore.* Ho pronta la documentazione per illustrare il provvedimento. Tuttavia, come è precisato nel resoconto sommario dell'11 giugno, la Commissione industria, nell'esprimersi favorevolmente al disegno di legge, ha dato mandato all'estensore del parere di includervi le osservazioni fatte a proposito di una modifica da apportare all'articolo 1. Poichè il reso-

conto sommario non precisa altro e poichè il parere della 9ª Commissione non ci è ancora pervenuto, non sono in condizioni di riferire sull'entità di tale modifica. So soltanto che il riferimento è al secondo comma dell'articolo 1, il quale stabilisce che i finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, possono essere destinati anche per la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali inattivi, al fine di assicurare negli stessi l'attività lavorativa e il mantenimento dell'occupazione operaia. In effetti, vi è in questa disposizione una contraddizione, in quanto non si capisce come possa esservi occupazione operaia negli stabilimenti inattivi, ossia in stabilimenti che possono essere fermi anche da uno o due anni.

Non so se, in mancanza del parere della Commissione industria, si possa procedere nei nostri lavori.

*P R E S I D E N T E .* Penso di sì, dato che il resoconto sommario dell'11 giugno dice chiaramente che la Commissione industria si è espressa favorevolmente all'approvazione del disegno di legge, tra l'altro molto atteso.

*F O R M I C A , relatore.* Lo so, tanto è vero che anche noi abbiamo insistito perchè fosse messo all'ordine del giorno. Forse il sottosegretario Schietroma, che ha assistito ai lavori della 9ª Commissione, è in grado di fornirci qualche particolare sulle modifiche proposte all'articolo 1.

*S C H I E T R O M A , sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In sede di Commissione industria si è avuto un lungo dibattito sul provvedimento e sui principi ai quali esso si ispira, risoltosi nella generale considerazione che le critiche mosse dovevano lasciare il passo alla constatazione che si tratta di uno strumento eccezionale.

Molta attenzione la Commissione ha riposto sul secondo comma dell'articolo 1, il quale costituisce un'innovazione, un'interpretazione estensiva alla quale siamo stati

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª SEDUTA (17 giugno 1969)

costretti dalla realtà. Evidentemente però, si tratta di una norma perfezionabile sia nella forma che nella sostanza. Ad ogni modo, il senatore Formica è perfettamente al corrente delle difficoltà sollevate in proposito dalla Commissione industria.

F O R M I C A , *relatore*. A questo punto penso sia il caso che svolga la relazione.

Si tratta di un rifinanziamento della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, considerata di intervento straordinario, di soccorso per particolari situazioni. Il dibattito tenutosi alla Commissione industria si è incentrato proprio su quest'interrogativo: è una legge di ristrutturazione di taluni settori industriali o, piuttosto, un intervento straordinario, eccezionale, di soccorso per alcune aziende che si trovano in particolari difficoltà implicanti riflessi sia sull'occupazione operaia sia sull'economia generale del comune, città o zona in cui esse operano?

La legge del 1961 è già stata rifinanziata: nel marzo del 1968 con legge n. 342 e nell'agosto dello stesso anno, con il decreto-legge n. 1089, per uno stanziamento complessivo di 18 miliardi. Ora si propone un ulteriore rifinanziamento di 10 miliardi.

I criteri finora seguiti sono stati fissati dal CIPE e sono contenuti nella decisione del 6 dicembre 1968. Il Comitato del CIPE, tenuto conto dell'alto numero delle richieste e del loro notevole importo, propose di limitare l'esame a quelle relative ad aziende che non ricadevano in alcuno dei seguenti casi: *a)* avere già beneficiato dei finanziamenti ai sensi della legge n. 1470; *b)* avere già beneficiato di finanziamenti ai sensi della legge del Vajont o di altre leggi di intervento straordinario per l'industria; *c)* essere rivolte ad utilizzare il finanziamento per la costruzione di nuovi impianti, ivi compresi i trasferimenti, per l'ampliamento degli impianti ovvero per il rinnovo degli stessi. Ciò in quanto tali aziende potevano beneficiare di altre provvidenze, come ad esempio quelle derivanti dall'applicazione della legge n. 623; *d)* riferirsi ad imprese aventi una situazione patrimoniale attiva o i cui bilanci più recenti presentassero utili di esercizio; *e)* essere collegate direttamente od

indirettamente ad altre aziende che avessero beneficiato, o fossero andate a beneficiare, delle provvidenze di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Per quanto concerne le modalità di carattere generale (tasso di sconto, durata del mutuo, restituzione, garanzie), esse fanno parte di un'altra decisione adottata dal Comitato che si può così riassumere: tasso del 3 per cento con inizio del pagamento delle quote di ammortamento a partire dal sesto anno.

Tenendo conto delle osservazioni fatte in sede di Commissione industria e che presumibilmente sarebbero emerse anche durante la discussione presso la nostra Commissione, ossia quelle concernenti il numero delle domande presentate e accolte, i settori di intervento, la suddivisione regionale degli interventi, mi sono procurato una dettagliata documentazione. Posso quindi precisare che al 28 maggio 1969 erano pervenute 765 domande per un importo globale di circa 140 miliardi. Con i fondi finora stanziati ne sono state accolte 166, di cui 23 sui fondi relativi alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, 66 sui fondi relativi alla legge 28 marzo 1968, n. 342, e 77 su quelli stanziati con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Le 765 domande e i relativi importi per quanto concerne le regioni vanno così suddivisi: Piemonte numero domande 50, per milioni 9.758; Liguria 12, 3.710; Lombardia 53, 14.015; Trentino Alto Adige 25, 4.630; Veneto 42, 7.340; Friuli Venezia Giulia 10, 1.420; Emilia e Romagna 23, 4.110; Marche 23, 4.265; Toscana 53, 9.939; Umbria 29, 5.420; Lazio 174, 30.644; Campania 66, 11.940; Abruzzi e Molise 48, 6.130; Puglie 55, 11.740; Basilicata 12, 1.465; Calabria 53, 9.239; Sicilia 27, 4.486. Di tali domande sono state accolte: Puglie 12, Abruzzo e Molise 6, Basilicata 9, Campania 7, Calabria 11, Sicilia 2, Lazio 45, Umbria 8, Marche 5, Emilia e Romagna 9, Lombardia 11, Piemonte 7, Friuli Venezia Giulia 3, Liguria 7, Trentino Alto Adige 6, Veneto 8 e Toscana 8. In base, invece, alla dislocazione settoriale si hanno, rispettivamente, le seguenti domande inoltrate e accolte: Estrattivo 10,0; Alimentare 125,25; Pellame 16,0; Tessile 83,24; Abbigliamento 65,17; Legno 49,11;

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª SEDUTA (17 giugno 1969)

Cartario 51,13; Grafico e poligrafico 36, 7; Siderurgico 7,0; Metallurgico 11,0; Meccanico 130, 38; Materiale da costruzione 71, 12; Edile 16,3; Manifatturiero 23, 4; Chimico 28, 9; Trasporti 8, 2; Tabacchi 6, 90; Gomma 5, 0; Derivanti petrolio e carbone 5,0; Foto e cinema 5,0; Diversi 16, 1.

In totale, le domande finora accolte sono 165 e, quindi, in giacenza ve ne sono 600, alle quali peraltro vanno aggiunte quelle pervenute dal 28 maggio ad oggi.

Da informazioni sommarie raccolte sembra che le disponibilità del nuovo finanziamento siano in buona parte già state assegnate, in quanto vi sono una serie di industrie — come meglio illustrerà il sottosegretario Schietroma — che versano in particolari difficoltà sia per quanto riguarda l'occupazione sia in ordine alla zona in cui operano. I settori più colpiti sono il conserviero e il caseario nella zona della Campania, il molitorio, quello della meccanica. Per quanto riguarda il settore tessile, sono previsti a parte appositi interventi, ma credo che stiano per essere accolte le domande di alcune aziende cotoniere anche nel quadro della legge di cui ci stiamo occupando.

Non spetta a noi indicare i criteri con cui assegnare i nuovi fondi, bensì al CIPE. È tuttavia opportuno segnalare la necessità che siano modificate le precedenti disposizioni, soprattutto per evitare che siano comunque escluse dai nuovi benefici le aziende che già usufruirono di provvidenze in base alla legge n. 1470. Potrebbe, infatti, avvenire che qualche azienda, se esclusa da ulteriori finanziamenti, finisse per rendere inutili anche i mezzi ottenuti in precedenza, così da escludere ogni possibilità di risistemazione del personale nella zona.

Ora può darsi che vi sia qualche azienda che deve avere un successivo soccorso: in caso contrario non solo si perderebbero i mezzi precedentemente investiti, ma non vi sarebbe alcuna possibilità di risistemazione del personale nella zona.

Già si è detto in sede di Commissione industria che quello in esame non è un provvedimento di intervento per la ristrutturazione di settori industriali colpiti, giacché a tale fine provvedono disposizioni le-

gislative particolari sia per quanto riguarda il settore dei tessili, sia per quanto riguarda il Fondo della meccanica, sia per quanto riguarda il Fondo per le piccole e medie industrie presso l'IMI che tra l'altro, secondo l'annuncio recentemente dato in Consiglio dei ministri, dovrebbe essere rinsanguato di oltre 100 miliardi con un disegno di legge in via di formulazione.

Per quanto riguarda il finanziamento del provvedimento, l'articolo 2 ne stabilisce le modalità: i 10 miliardi necessari sono rilevati dal Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958 (al 31 marzo 1969 le disponibilità di tale Fondo erano di lire 32.143.343.507) con ciò adottandosi la medesima fonte di finanziamento di cui alla precedente legge di rifinanziamento.

Rimangono aperti i due problemi sollevati e che dovrebbero far parte di quel parere della Commissione industria cui ho già fatto cenno: 1) l'esigenza di una relazione dettagliata circa la destinazione dei finanziamenti nelle aziende industriali per il precedente periodo di applicazione della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e delle leggi di rifinanziamento del marzo 1968 e dell'agosto dello stesso anno (le cifre che ho precedentemente fornito sono soltanto globali ma non possediamo dati particolareggiati). Si tratterebbe, per esempio, di conoscere quanta occupazione è stata garantita con i provvedimenti citati, quante aziende hanno successivamente chiuso nonostante il finanziamento, quante aziende sono fallite e che cosa è stato recuperato dei fondi impiegati. Vi è, in altre parole, tutta una serie di osservazioni che potranno essere chiarite soltanto da una relazione del Governo. Mi pare ad ogni modo che il sottosegretario Schietroma abbia già garantito alla Commissione industria che sarà fornita al più presto al Parlamento una relazione sulla destinazione dei fondi utilizzati in sede di applicazione della legge n. 1470 e delle leggi successive.

2) L'esigenza di un'interpretazione più chiara del secondo comma dell'articolo 1 onde stabilire con certezza che cosa s'intende per stabilimenti industriali « inattivi ». Il problema investe gli stessi criteri di va-

lutazione, giacchè si corre il fondato rischio di dover andare ad aiutare tutte le aziende che sono ormai chiuse: in tal caso gli interventi non sarebbero più di soccorso, ma costituirebbero addirittura dei « provvedimenti Lazzaro », tendenti cioè a resuscitare attività già morte e seppellite. Quello in esame, però, è un provvedimento di soccorso particolare per le aziende viventi che si trovino in difficoltà e debbano risolvere il problema della situazione interna congiunto con quelli dell'occupazione e della situazione economica della zona. In altri termini, fa parte di quei provvedimenti che danno la possibilità all'esecutivo di intervenire prontamente in maniera eccezionale in soccorso di aziende che si trovino in condizioni particolari di crisi. Del resto, il caso delle industrie conserviere di Battipaglia è stato molto chiaro.

Per concludere, raccomando l'approvazione con urgenza del disegno di legge perchè varie industrie — sono i casi della Salamini, della Apollon, eccetera — attendono da esso la possibilità della ricerca di strumenti finanziari per un intervento. Mi pare quindi che, assodata la natura del provvedimento, assodato che il Governo è pronto ad una relazione per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 1470 fino ad oggi, resta in sospenso soltanto il richiesto maggior chiarimento in merito all'interpretazione del secondo comma dell'articolo 1.

**P R E S I D E N T E .** La relazione del collega Formica è stata ampia e ha illustrato anche gli aspetti che la Commissione industria aveva ritenuto di proporre alla nostra attenzione. Vorrei far notare che il concetto di « inattività » di una azienda era già contenuto nell'articolo 1 della legge numero 1470, ma accompagnato dall'avverbio « temporaneamente ». Recita infatti il citato primo comma: « L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 4, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, ... ».

**F O R M I C A , relatore.** Proprio per questo è più pericolosa l'attuale modifica:

qualificando semplicemente « inattivi » le aziende e gli stabilimenti industriali contemplati, si può prendere per tale anche un'azienda che non è più attiva magari da tre anni!

**P R E S I D E N T E .** Pur con l'aggiunta dell'avverbio « temporaneamente », non è che il concetto sia molto più restrittivo anche perchè l'inattività è una condizione che ha molti modi di realizzarsi. Nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame è detto: « I finanziamenti concessi ai sensi della legge . . . possono essere destinati anche per la rilevazione e la gestione di aziende, o di stabilimenti industriali inattivi . . . ». Manca il « temporaneamente », introducendo il quale forse ci illudiamo di precisare meglio; se non altro, però, ripetiamo una dizione che era già stata usata nella legge n. 1470 del 18 dicembre 1961.

**B O S S O .** Vorrei sapere chi giudica la possibilità per gli stabilimenti industriali di essere rimessi in condizione di svolgere un'attività economicamente valida.

**F O R M I C A , relatore.** L'IMI. Inoltre esiste un comitato presso il Ministero dell'industria.

**B O S S O .** Pongo la domanda perchè ho l'impressione che in molti casi si operi come per quei poveri infartati che sono faticosamente mantenuti in vita ma che non sono in grado di riprendere le funzioni vitali. Bisognerebbe invece escludere certi casi. . .

**S C H I E T R O M A , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Occorre però sottolineare l'aspetto sociale del provvedimento. È vero, per esempio, che tra le aziende finanziate nel 1961 sei sono fallite, ma sono andate fallite nel 1966 e vi era un motivo specifico perchè tali imprese fossero mantenute in vita almeno in quel periodo congiunturale. In altri termini non dobbiamo dimenticare che il provvedimento in esame, eccezionale, è diretto soprattutto nell'interesse delle mae-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª SEDUTA (17 giugno 1969)

stranze che in un determinato periodo, se licenziate, non troverebbero altra occupazione: in tal caso l'interesse sociale è che l'azienda sia mantenuta in piedi anche se sotto il profilo economico non sarebbe forse giusto intervenire.

Si tratta, dunque, di uno strumento correttivo della programmazione, la quale può creare per certi stabilimenti situazioni insostenibili; noi giudichiamo però che quegli stabilimenti debbano essere mantenuti in vita nell'interesse delle maestranze nella misura in cui queste ultime avrebbero difficoltà o vi fosse addirittura l'impossibilità di trovare un'altra occupazione. Questa è l'essenza del disegno di legge, il criterio che intendiamo seguire.

**P R E S I D E N T E .** Con la legge n. 1470 il legislatore si proponeva anzitutto di finanziare imprese industriali che si trovavano in fase di esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione. E doveva trattarsi — dice l'articolo 1, di: «... piccole e medie imprese industriali... che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenere» il finanziamento occorrente. Perchè intervenga lo Stato attraverso l'IMI, dunque, deve trattarsi di aziende il cui programma di riconversione o di trasformazione sia meritevole di appoggio e che non abbiamo la possibilità di dare idonee garanzie. Ma la legge citata poneva un'altra condizione: quella che i programmi di riconversione o di trasformazione si rendessero necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale... » in un certo senso, si doveva trattare di aziende già accreditate, che però avrebbero corso il rischio di essere emarginate dalla nuova concorrenza internazionale. E, infine, si aggiunge che dovevano ricorrere « motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale ». Dunque, deve essere sempre in atto un valido programma economico di riconversione; tale riconversione ha la funzione di agevolare anche la difesa da una concorrenza internazionale e devono sussistere motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale. Nel concetto di « utilità economica

o sociale », però, possono rientrare indubbiamente molte interpretazioni...

**B O S S O .** Nei termini illustrati dal presidente, ho perfettamente compreso il problema; tuttavia io mi preoccupo del fatto che troppe volte, senza aver alcuna idea di come possa essere ripristinata l'economicità di una azienda, si mantengono in vita e si continuano ad alimentare magari per anni imprese ormai morte, compiendo una azione che non so se sia sociale perchè momentaneamente si salva il posto ai lavoratori ma non si pensa a come questi possano essere reinseriti in un'altra azienda...

**P R E S I D E N T E .** Distinguiamo fra lo Stato e le sue aziende e quelle di terzi. Per quanto è a mia conoscenza, l'IMI come istituto di credito agisce con rigore ogni qual volta si tratta di concedere denaro dello Stato a terzi. Certo che quando ci occupiamo delle Cotoniere Meridionali o della Cogne — e mi limito a questi soli esempi —, aziende che da venti anni continuano a chiedere allo Stato capitali per programmi di riconversione mai risolutivi, ognuno di noi può esprimere sul piano economico le sue considerazioni particolari. Tuttavia, occorre guardare sempre alla questione dal punto di vista sociale.

**B O S S O .** In questo momento non avevo presente il caso delle Cotoniere meridionali; effettivamente quello è un esempio macroscopico.

**P R E S I D E N T E .** Ho citato anche la Cogne!

**B O S S O .** Conosco uno stabilimento dell'Italia centromeridionale che non ha assoluta possibilità di riconversione e che, attraverso questo tipo di intervento, si trova sempre in una situazione di disagio perchè è costretto a vivere alla giornata.

**S C H I E T R O M A ,** sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Andiamo al caso pratico.

Il pastificio di Cava dei Tirreni è uno stabilimento andato fallito: non per incapacità degli imprenditori o delle maestranze, che sono qualificatissime, comunque è uno stabilimento fallito e quindi inattivo. Lo stabilimento è occupato da 40 giorni e la situazione è veramente drammatica, come è stato anche rilevato dai parlamentari di tutti i Gruppi politici. Noi abbiamo detto, sia all'imprenditore che alle maestranze, di uscire dallo stato fallimentare, altrimenti lo Stato non può intervenire. L'imprenditore, pur trattandosi di una società a responsabilità limitata, ha dichiarato di essere disposto, facendovi fronte col proprio patrimonio, ad uscire bene dal concordato giudiziario, però ha anche aggiunto che quando sarà uscito dal fallimento non avrà più la possibilità di condurre l'azienda, perchè sarà privo dei mezzi necessari per fare fronte alla vita dello stabilimento. Allora noi abbiamo detto: fate questo concordato giudiziario, impegnatevi a vendere — vuole il caso che lo stabilimento sia situato proprio al centro della città, quindi già dalla vendita dell'area si possono ricavare mezzi non indifferenti per fare un nuovo stabilimento che sia all'altezza del compito — ed in quel caso applichiamo il secondo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

**B O S S O**. Se c'è questa premessa, sono pienamente d'accordo.

**S C H I E T R O M A**, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Nel caso di Cava dei Tirreni c'è questo concetto di natura sociale: è l'unico stabilimento di Cava e quindi dobbiamo tenerlo in condizioni di primissimo piano. Direi anche che, se dal punto di vista economico, avessimo delle perplessità in quanto con il nostro aiuto quello stabilimento potrebbe avere la vita allungata soltanto di cinque o sei anni, anche in questo caso, dicevo, lo stabilimento, visto che è l'unico della zona, dovremmo tenerlo in considerazione proprio per la manodopera. Certo, senatore Bosso, se fossimo a Torino non avremmo di queste preoccupazioni: lì la manodopera viene sempre e comun-

que occupata. Quindi credo di avere spiegato le ragioni che inducono ad approvare il disegno di legge.

**B O S S O**. Sarei ancora propenso a mantenere questo caso dello stabilimento inattivo, perchè ci sono molti stabilimenti che hanno cessato un tipo di produzione che non può essere fatta e sull'area di quello stabilimento sono sorte altre aziende. Quando si verificano questa eventualità, allora ben venga quel secondo comma.

**L I V I G N I**. Io credo che l'errore di fondo di questo disegno di legge sia quello di essere su una linea inadeguata di intervento nei confronti dell'industria e l'esperienza fatta con la legge n. 1470 lo dimostra, perchè con quel provvedimento non è che si siano risolti i grossi problemi rimasti aperti della garanzia e del mantenimento dell'occupazione operaia; abbiamo, è vero, l'esempio del pastificio di Cava dei Tirreni, però...

**F O R M I C A**, relatore. Sono venti miliardi: si finanzieranno pochissime imprese!

**L I V I G N I**. ... però si possono trovare anche altri esempi di aziende che si è già promesso di finanziare con questo disegno di legge. Comunque rimangono certi tipi di incentivazione dati a pioggia ad aziende malmesse, di finanziamenti dati direttamente, ripetendo quello che a suo tempo già fece l'IRI quando nacque. Ma almeno l'IRI rimediò in tempo a questi errori ed oggi almeno una parte delle sue aziende è sotto il diretto controllo e intervento dello Stato. Qui si tratta di un regalo puro e semplice che noi facciamo ad alcuni imprenditori, un puro e semplice regalo in casi nei quali è comprovata l'incapacità e l'irresponsabilità degli amministratori e dei proprietari a mandare avanti la baracca. È stato fatto l'esempio della Salamini, io potrei fare il caso della Ghigi di Molciano che è un caso plateale di incapacità dell'imprenditore.

C'è il problema della garanzia da dare alla manodopera; tutti e tre i sindacati chie-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª SEDUTA (17 giugno 1969)

dono che quest'intervento venga dato, ma legato alle partecipazioni statali; cioè essi dicono: dateli quei soldi, ma non a chi ci ha portato sull'orlo della rovina, dateli questi finanziamenti, ma non concedeteli a chi ci ha rovinato.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo, quando si tratta d'incapacità degli imprenditori, pretende le massime garanzie in modo da poter essere all'altezza della situazione, altrimenti non interviene.

LIVIGNI. Poi, soprattutto il meccanismo che viene indicato è un meccanismo che permette qualsiasi tipo di speculazione. Il nuovo acquirente entra a prezzi bassi in proprietà dell'azienda che abbia una minima possibilità di vita e lo stiamo vedendo per quanto riguarda il cotonificio Vallesusa dove ogni asta va deserta in attesa che il prezzo diminuisca e, quando sarà appetibile, finalmente farà gola a qualche speculatore ed in quel momento arriverà lo Stato, o un privato, che farà un ottimo affare. Questo è un esempio grande, ma ci sono anche piccole e medie aziende che verranno prese coi soldi della collettività. Insomma l'errore di questo provvedimento, e non soltanto di questo, è quello di incentivare l'iniziativa privata, ripetendo gli errori commessi con i finanziamenti precedenti; il denaro erogato deve servire alle partecipazioni statali, all'intervento pubblico, deve servire ad avere un peso anche in queste aziende, deve servire al mantenimento della piena occupazione operaia. Ma sappiamo come vanno queste cose: in realtà uno degli elementi della ripresa, della razionalità dell'operazione, è che venga diminuito il numero degli operai e questa è una componente che prima o poi salta sempre fuori. Quindi in una funzione diversa dell'industria di Stato, anche tipi d'intervento di tal genere avrebbero una funzione sociale che, però, in questo caso non si raggiunge.

Ultima osservazione di carattere marginale, riguarda il tipo di finanziamento. Si continua a pescare sempre nel Fondo dei

Buoni del Tesoro. È pacifico che, al punto in cui siamo di aumento del costo del denaro, si arrivi ad un punto in cui dovremo pur fare qualche cosa e mi domando se a quel momento non avremo, sul mercato dei Buoni del tesoro, delle difficoltà che finora non abbiamo avuto e che appunto ci hanno permesso di pescare in quel Fondo. Mi domando, senza farne una questione, se sia giusta e previdente una politica che continua ad esaurire questo Fondo acquisti dei Buoni del tesoro per il quale una situazione monetaria diversa, quale quella che si può presentare di qui a non molto tempo, potrebbe anche sorgere, con la necessità di intervenire anche in questo campo. Per questi motivi dichiaro di essere contrario all'approvazione del disegno di legge in discussione.

FORMICA, *relatore*. Unico punto che resta da chiarire è quello che riguarda il capoverso dell'articolo 1.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Devo dire, come ho già detto in sede di Commissione industria, che non possiamo discutere sullo strumento eccezionale come si può e si deve discutere sullo strumento della programmazione; qui si tratta di uno strumento eccezionale, correttivo di una politica di programmazione economica, correttivo di cui tutti i Governi dispongono. Nel concetto di dissesto noi mettiamo anche quello dell'incapacità imprenditoriale e desideriamo, almeno come condizione prioritaria, che la capacità imprenditoriale sia a livello elevato. Altra cosa che riguarda l'imprenditore è quella che si riferisce all'aumento della produzione; infatti alcune aziende si trovano nella necessità di aumentare la quantità del prodotto proprio per restare in condizioni competitive sul mercato. Infine mi preme sottolineare, al di sopra di tutte le altre osservazioni, l'aspetto sociale del disegno di legge che stiamo discutendo, aspetto sociale che è stato rilevato da tutte le parti, più o meno positivamente; aspetto che è dimostrato dall'attesa, spesso drammatica, del-

l'approvazione del provvedimento da parte di molte aziende. Noi abbiamo, in sede ministeriale, la riprova della validità di questo strumento eccezionale.

Pertanto la sua applicazione deve a nostro avviso trovare un criterio di priorità nella misura in cui si va incontro a delle maestranze che senza quello stabilimento resterebbero prive di occupazione, non trovandone altra nella zona. Ho citato l'esempio di Cava dei Tirreni, dando al termine « inattivo » il significato di un'inattività momentanea, suscettibile di rianimazione.

È logico che quella odierna è una legge con applicazione amministrativa affidata all'esecutivo, il quale trae i suoi poteri dal Parlamento, e alla Corte dei conti, che del Parlamento è la *longa manus*. Evidentemente, quindi, siamo aperti a tutti i suggerimenti che ci vengono dal Parlamento.

Ciò detto, non mi resta che segnalare alla Commissione l'urgente esigenza che il presente provvedimento divenga legge dello Stato.

**F O R M I C A**, *relatore*. Raccomando al Ministero dell'industria che gli interventi previsti dal disegno di legge abbiano una giusta distribuzione territoriale.

**P R E S I D E N T E**. In merito alla considerazione espressa dal collega Li Vigni secondo cui lo Stato non interviene all'interno delle aziende per gli opportuni controlli ma affida i suoi capitali a terzi, devo anch'io dire che qualche volta le leggi che riguardano gli interventi dell'IMI sembrano riflettere più le particolari esigenze del momento che un organico piano generale. Nel 1965, per esempio, un decreto-legge istituì un fondo speciale per il finanziamento delle medie e piccole industrie manifatturiere. Per questo tipo di intervento l'IMI è stato munito di facoltà di ogni genere, indicate negli articoli 4 e 5 dello stesso decreto-legge. L'articolo 5 dà addirittura la facoltà di nominare un Commissario straordinario e di sostituirsi agli organi normali di gestione; mentre l'articolo 4 accorda molte facoltà, in ordine alla cessione dei

beni sociali che si avvicinano assai ai poteri dei Commissari giudiziali. Non riesco perciò a comprendere perchè il Governo abbia ritenuto per la piccola industria manifatturiera di doversi munire di tali e tante cautele; cautele che viceversa non esistono per quanto riguarda la legge n. 1470 e successive modificazioni.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089, nuovi fondi destinati alla concessione di finanziamenti ai sensi della predetta legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

I finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, possono essere destinati anche per la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali inattivi, al fine di assicurare negli stessi l'attività lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione operaia.

**B O S S O**. Propongo che le parole « al fine di assicurare negli stessi l'attività lavorativa e il mantenimento dell'occupazione operaia » vengano sostituite dalle altre: « qualora esistano fondate possibilità di riconversione o di ristabilimento di condizioni tali da assicurare un'attività lavorativa in condizioni economiche soddisfacenti e il mantenimento dell'occupazione operaia ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª SEDUTA (17 giugno 1969)

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono dell'avviso che sia opportuno parlare di stabilimenti industriali « temporaneamente » inattivi. Propongo in proposito che la parte finale del secondo comma venga sostituita con le seguenti parole: « o di stabilimenti industriali temporaneamente inattivi, al fine di riprendere negli stessi l'attività lavorativa e assicurare il mantenimento dell'occupazione operaia ».

PRESIDENTE. L'espressione « il mantenimento dell'occupazione operaia » in tanto ha un significato in quanto con essa si intenda tutta l'occupazione operaia esistente. A me pare che non vi sia un eccessivo rapporto di logica con l'applicazione di programmi di riconversione: un programma di riconversione, infatti, potrebbe anche prevedere impieghi diversi di manodopera. Mi chiedo pertanto se vi sia qualcosa da temere dall'eventuale soppressione del riferimento al mantenimento inalterato dell'occupazione operaia.

LIVIGNI. Certamente sì. Le cose già non vanno bene adesso, figuriamoci se togliamo tale indicazione.

CECCHERINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per quanto riguarda il Tesoro, ovviamente preoccupato dell'uso che si intende fare del finanziamento in questione, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il CIPE ha già stabilito dei concetti informativi, nei quali il presente disegno di legge trova attuazione.

Faccio inoltre rilevare che dietro questo comma, peraltro redatto da valenti giuristi, vi sono delle precise realtà. Per esempio abbiamo promesso di intervenire affinché tutte le maestranze di uno stabilimento chiuso da alcuni mesi vengano riassunte, una volta cambiata gestione e riaperto lo stabilimento stesso.

PRESIDENTE. Insomma, sarebbe opportuno inserire il concetto del mantenimento del livello di occupazione.

OLIVA. Ponendosi una finalità di ripresa dell'occupazione in uno stabilimento che al momento è completamente chiuso, ogni ripresa anche parziale di lavoro, e quindi di occupazione, può essere senz'altro utile. Quel che occorre evitare è che si cada in un semplice sfruttamento del sussidio dello Stato, senza che questo costituisca cioè un contributo di incoraggiamento. Diamo la sensazione di un impegno che serva di indirizzo alla facoltà discrezionale dello Stato e usiamo l'espressione « mantenimento dell'occupazione al massimo livello possibile ». Tutto quello che si può fare è di condizionare l'intervento del Governo, così da dare la precisa sensazione di voler utilizzare quest'intervento non per materializzarlo in un minimo ma in un massimo di ripresa.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e artigianato*. Raccomanderei alla Commissione di non voler guastare troppo il testo dell'articolo perchè i decreti che il Ministero è costretto ad emanare a seguito di norme particolarmente complesse devono passare al vaglio della Corte dei conti. Se prendiamo questa strada possiamo trovarci nei guai e mettere nei guai i Direttori generali.

Direi, se siete d'accordo, di accogliere il suggerimento del Governo, lasciando invariato il secondo comma fino alle parole « o di stabilimenti industriali » e sostituendo le altre con le seguenti: « temporaneamente inattivi al fine di riprendere negli stabilimenti l'attività lavorativa e assicurare il mantenimento dell'occupazione operaia ».

FORMICA, *relatore*. Mi sembra che si era già detto di usare la dizione « al fine di consentire la ripresa... » perchè preferibile all'altra.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. D'accordo, usiamo pure il « di consentire ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª SEDUTA (17 giugno 1969)

l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole che seguono: « o di stabilimenti industriali » con la frase: « temporaneamente inattivi, al fine di consentire negli stessi la ripresa dell'attività lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione operaia ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal Tesoro al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10.000 milioni. Tale somma sarà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 419 con assorbimento del n. 302

« **Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per la integrale spremitura** » (302)

« **Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao** » (419), **d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao », d'iniziativa dei senatori Zugno, Noè, Buzio e Fossa e: « Abrogazione della legge 25 maggio 1954, n. 291, relativa alla temporanea importazione di cacao in grani per l'integrale spremitura ».

Al termine della seduta del 23 maggio scorso rimanemmo d'accordo di dare incarico al relatore, senatore Fossa, e al senatore Zugno, presentatore del disegno di legge n. 419, di mettersi in contatto con il sottosegretario Fada in modo da approfondire tutte quelle che potevano essere le conseguenze nascenti dal nuovo testo che lo stesso Sottosegretario a nome del Governo si era riservato di presentare. Poiché l'onorevole Fada ha completato l'esame e lo studio dell'argomento e poichè i colleghi incaricati non hanno potuto riunirsi per prendere visione di dette conclusioni, data l'urgenza di definire il problema, lo stesso Sottosegretario riferirà alla Commissione il suo pensiero al riguardo.

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. A conclusione di tutte le discussioni fatte sul provvedimento in esame, al Governo sembra di poter dire che nel settore dell'industria dell'utilizzazione del cacao si stanno individuando interessi contrastanti che si possono sostanzialmente così indicare: interessi delle grandi industrie prevalentemente o quasi totalmente cioccolatiere; interessi delle industrie prevalentemente o totalmente addette alla spremitura e alla fabbricazione del cacao e dei surrogati; interessi delle piccole e medie industrie.

Il Parlamento e il Governo evidentemente non possono porsi nell'ottica degli interessi settoriali e nemmeno salomonicamente tentare un equilibrio di tali interessi al di fuori dell'interesse generale del Paese; comunque, su un punto questi interessi di categoria vanno d'accordo: nella richiesta dell'abolizione dell'imposta erariale di consumo. La relazione del senatore Trabucchi, estensore del parere della Commissione industria, offre, d'altra parte, alcuni suggerimenti che scioglierebbero i nodi della questione anche se c'è da osservare che il minor consumo di cioccolato in Italia ha anche altre cause estranee all'imposta erariale di consumo come, ad esempio, quella del clima mediterraneo diverso da quello dei paesi nordici. Comunque sta di fatto che l'abolizione dell'imposta urta contro difficoltà, quanto meno per il momento, insuperabili di copertura di bilancio.

In sostanza si tratta di esaminare nel merito la logica dei due disegni di legge al nostro esame. Il disegno di legge governativo n. 302 fu proposto a seguito della minaccia del deferimento alla Corte di giustizia per violazione degli articoli 95 e 96 del Trattato di Roma. Esso ottenne il parere favorevole dei Ministri dell'industria e del commercio estero.

Tuttavia deve essere preliminarmente osservato che il MEC non ha mai chiesto di abrogare *sic et simpliciter* la legge n. 291 del 1954 ma solo di eliminare l'accertata esistenza della violazione del Trattato.

A prescindere da ogni altra considerazione, per il momento dobbiamo porci il seguente interrogativo: l'eliminazione delle violazioni del Trattato si può ottenere solo con l'abrogazione della legge n. 291 o anche attraverso altre strade? Dopo ponderata considerazione non sembrano esistere dubbi che l'eliminazione delle violazioni si possa ottenere attraverso svariati sistemi. Se la questione sta in questi termini — ed a nostro avviso su ciò non v'è dubbio — si spiega perchè il Ministero dell'industria e quello del commercio estero hanno mutato parere, e perchè su questo punto sia concorde anche il parere del senatore Trabucchi della Commissione industria.

Il disegno di legge governativo n. 302, pertanto, non può che considerarsi integrato dal disegno di legge Zugno. Tuttavia prima di abbandonarlo al suo destino si impone da parte nostra una valutazione di merito delle ragioni di chi sostiene l'abrogazione pura e semplice della legge n. 291 del 1954, indipendentemente dai motivi emergenti dal Trattato di Roma.

Essenzialmente i motivi consistono nel fatto che con la legge n. 291, pur essendosi favorita una espansione massiccia delle nostre importazioni di cacao in grani, non si è stimolato il consumo interno del cioccolato ma solo quello dei surrogati, e conseguentemente si è favorita l'esportazione della polvere di cacao e del burro di cacao.

Questa sarebbe l'obiezione di fondo di tutti coloro che sostengono l'abolizione della legge n. 291, indipendentemente dalle contestazioni fatte dal Mercato comune.

Anche ammesso che la questione stesse in questi termini, non si vede la ragione perchè, da un punto di vista generale, per ottenere un ipotetico maggior consumo di cioccolato si debba smobilitare una industria che dà origine ad una reale esportazione soprattutto del burro di cacao, che viene usato anche in preparati di cosmesi e quindi in settori completamente alimentari.

D'altra parte, sempre da un punto di vista generale, chi impedisce all'attuale industria cioccolatiera di ristrutturarsi si da usufruire dello stesso stimolo che verrebbe concesso all'industria surrogatiera?

Ed infine non si vede una valida ragione (al di là di quella concorrenziale di cui, a prescindere da ogni considerazione di merito, resta comunque sempre una ragione settoriale) perchè si debba smobilitare una industria che esporta, con i conseguenti problemi produttivi, sociali e dei settori collegati, quale il settore delle nocciole, che ne deriverebbero.

Entriamo ora nel merito del disegno di legge Zugno.

Per quanto riguarda la riduzione dell'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 1 essa viene proposta nelle seguenti misure:

da lire 25.000 per quintale a peso netto a lire 18.000 del cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao;

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª SEDUTA (17 giugno 1969)

da lire 27.500 per quintale a peso netto a lire 20.000 del cacao in grani torrefatto, non decorticato;

da lire 31.250 per quintale a peso netto a lire 22.500 del cacao torrefatto, decorticato, infranto o in polvere;

da lire 31.250 per quintale a peso netto a lire 28.000 del burro di cacao.

Si introduce infine una voce nuova di lire 17.000 (anzichè 31.250) per la polvere con contenuto di cacao a meno dell'1 per cento, la cosiddetta polvere esausta.

Innanzitutto non si può negare che la proposta di riduzione viene incontro, almeno parzialmente, alle richieste di tutte le categorie interessate.

Però essa pone un problema di contrazione del gettito di circa il 30 per cento per una cifra globale di due miliardi e mezzo; problema, comunque, che affronteremo successivamente.

La *ratio* delle diverse voci proposte dal collega Zugno sta nell'imposizione *ad valorem*. In effetti non possiamo sottovalutare quanto già esposto nella relazione Zugno e richiamato anche dal relatore, che cioè il valore commerciale di un chilogrammo di polvere a meno dell'1 per cento è di circa 50 lire, quello del cacao in grani è di lire 380 circa, mentre il valore di un chilo di burro di cacao oscilla tra le 800 e le 1.200 lire, raggiungendo — secondo le ultime valutazioni di mercato — anche le 1.400 lire al chilo. Cioè l'imposta di consumo attuale sul prodotto nazionalizzato è del 400 per cento per la polvere a meno dell'1 per cento di cacao, del 65,50 per cento per il cacao in grani e solo del 37 per cento circa per il burro di cacao.

Da ciò nasce una considerazione immediata: quella dell'esistenza di una notevole sproporzione della tassazione, in rapporto al valore commerciale del prodotto.

Ad avviso del Governo, la nuova strutturazione dell'imposta erariale di consumo proposta dal senatore Zugno, rapportata al valore commerciale dei diversi componenti del cacao in grani, appare certamente più consona alla realtà economica del processo produttivo. E del resto va notato che la tassa-

zione in rapporto al valore commerciale del prodotto non è un fatto nuovo, ma trova vari precedenti nella struttura della nostra imposizione fiscale.

L'elemento più importante dell'articolo 2 del disegno di legge proposto dal senatore Zugno riguarda l'istituzione dell'IGE con aliquota condensata.

C'è anche qui un intento perequativo nei confronti delle piccole e medie industrie, non verticalizzate, che non può essere sottovalutato. Infatti le industrie verticalizzate importano direttamente il prodotto, lo lavorano e lo vendono, mentre le medie e piccole industrie per poter svolgere la loro attività hanno bisogno di far ricorso a passaggi intermedi con conseguente versamento moltiplicato dell'IGE. Con l'istituzione dell'IGE condensata si eviterebbero i passaggi intermedi e sia le grandi che le medie e piccole industrie sarebbero poste sullo stesso piano concorrenziale.

Inoltre la *ratio* di questa proposta è anche quella di provvedere ad una certa copertura resa necessaria dalla riduzione dell'imposta erariale, secondo quanto stabilisce l'articolo 1 del disegno di legge Zugno.

Come già comunicato nella precedente seduta, una copertura completa dei due miliardi e mezzo (a tanto corrisponderebbe la contrazione del gettito, applicando le nuove tariffe dell'imposta erariale) comporterebbe una aliquota del 18 per cento circa. Tuttavia, tenuto conto che in definitiva la contrazione del gettito è originata da una serie di attuazioni di normative internazionali (tra le quali, ad esempio, la raccomandazione del GATT), e tenuto conto che si avrà un sicuro sviluppo delle importazioni e dei consumi, si è giunti alla conclusione di accettare la proposta dell'IGE condensata, indicata nella misura del 10 per cento.

In definitiva non si farebbe altro che anticipare, in un certo senso, il futuro sistema di tassazione del valore aggiunto.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori, come del resto comunicato precedentemente, sulla necessità di sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 in quanto la modifica della voce 18.02 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, per

tutte le considerazioni precedentemente fatte, costituirebbe un atto di modifica ed una azione in campo tariffario unilaterale, mentre per procedere in tal senso è necessaria una valutazione concordata con tutti i Paesi appartenenti alla CEE.

Infine, per motivi di pura precisione legislativa, si propone un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2 del disegno di legge in discussione, che dovrebbe essere così formulato:

« L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, delle bucce e delle pellicole di cacao; del cacao in grani torrefatto, non decorticato; del cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta od in polvere, del burro di cacao e della polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento è dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti anzidetti, calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 », con quest'ultima aggiunta:

« L'imposta assoluta a norma del precedente comma è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i prodotti elencati nel comma stesso ».

L'articolo 3 del disegno di legge Zugno, in sostanza, nei confronti del precedente articolo 2 della legge n. 291 del 1954, propone la soppressione dell'inciso « a 32 chili di cacao in grani », soppressione che, a nostro avviso, elimina la causa sostanziale del rilievo della CEE circa le contestate infrazioni.

Premesso che un dovere di correttezza e di rispetto dei trattati sottoscritti ci impone di eliminare le cause di distorsione del libero gioco concorrenziale all'interno dei Paesi del MEC, anche se è doveroso sottolineare che se è facile l'accertamento delle cause giuridico-formali non è sempre altrettanto facile accertare i ristorni invisibili di cui sono vittime non pochi dei nostri settori produttivi, ci dobbiamo chiedere se con que-

sto sistema si eliminano le infrazioni contestate.

Ebbene, dopo un accurato controllo dei calcoli, l'Amministrazione finanziaria è giunta alla conclusione che si debba rispondere affermativamente.

Con questo sistema, quindi, le cause che hanno originato la proposta di abrogazione del disegno di legge governativo vengono superate, perchè attraverso l'accertamento dei calcoli si è visto che le accertate infrazioni vengono sostanzialmente eliminate.

Onorevoli senatori, con gli emendamenti proposti il Governo esprime quindi parere favorevole al disegno di legge Zugno ed è convinto con tale parere non solo di contribuire ad introdurre una equa riduzione dell'imposta erariale di consumo, una perequazione all'interno della struttura fiscale in questione, di eliminare le infrazioni contestate dalla CEE, ma anche di non compromettere una struttura industriale che ha sviluppato un notevole intercambio in un settore ove fino a non molto tempo fa eravamo assenti. Con tutta obiettività, infatti, al di là delle implicanze di natura economico-sociale, non si vedono ragioni valide che consiglino la compromissione da parte del Governo di tale settore.

F O S S A , *relatore*. Ringrazio il sottosegretario Fada per l'ampia risposta che ha dato ai quesiti sorti a seguito della mia relazione e del susseguente dibattito. Vorrei aggiungere alle notizie che già sono state fornite che le categorie interessate hanno approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui si chiede la riduzione dell'imposta di consumo e il mantenimento dell'IGE *una tantum* nella misura del 10 per cento. Indubbiamente non è che ci si debba attenere alle decisioni delle categorie imprenditoriali; tuttavia, quando esse raggiungono un accordo, come in questo caso, penso che se ne debba tenere conto. Ad ogni modo, prendo atto con compiacimento delle comunicazioni del Governo, sottolineando — come peraltro già avevo avuto modo di fare — che il minore introito di 2 miliardi e mezzo sarà coperto dall'IGE *una tantum*.

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per la verità non posso dire che sotto questo aspetto le nostre opinioni collimino, in quanto dai complessi calcoli effettuati dagli organi del Ministero è emerso inequivocabilmente che si può oscillare solo tra il 5 e il 6 per cento per ogni miliardo. La qual cosa porterebbe che, per la intera copertura dei 2 miliardi e mezzo di minore gettito dell'imposta di consumo, l'IGE dovrebbe essere del 18,5 per cento. Ciò nonostante, tenuto conto dei due motivi principali già esposti, ossia che si tratta di dare corso all'attuazione di norme di carattere internazionale e che è prevedibile un aumento delle importazioni e dei consumi interni, siamo arrivati alla conclusione di accettare la misura del 10 per cento per l'IGE.

B O S S O . Quindi sul piano fiscale c'è una compensazione.

P R E S I D E N T E . Una perdita che dovrebbe essere compensata.

F O S S A , *relatore*. Dal momento che il Governo accetta la misura del 10 per cento per l'IGE sono d'accordo anche se noi presentatori del disegno di legge avremmo preferito un meccanismo capace di tener meglio conto dell'incremento dei consumi, che a nostro avviso avverrà senz'altro, come conseguenza di aumenti dell'importazione e dell'esportazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concordiamo sulla soppressione del secondo comma. Evidentemente, se dovesse insorgere una contestazione di carattere internazionale, sarà lo Stato italiano a preoccuparsi di superarla.

Per il resto non ho nulla di particolare da aggiungere a quanto esposto nella relazione. Ricordo soltanto, indipendentemente dalla esposizione del senatore Trabucchi alla Commissione industria sulla quale potrei fare alcune osservazioni, che tale Commissione ha dato parere favorevole al disegno di legge di nostra iniziativa. Evidentemente il Governo ha tenuto conto di tale parere.

Z U G N O . Non ho potuto seguire la esposizione del sottosegretario Fada ma, vi-

sto che l'impostazione data agli articoli 1 e 3 è stata accettata, mi dichiaro anch'io consenziente. Desidero far rilevare che in sede di Commissione industria, dove il problema ha avuto un notevole approfondimento, si è sottolineato come l'imposta di consumo sul cacao sia in Italia la più alta non soltanto dell'area del MEC ma addirittura di tutto il mondo. Ritenevo, pertanto, che da parte del Ministero si prendesse in considerazione una ulteriore riduzione proporzionale agli importi originari e alle proposte fatte. In questo quadro si configurano, del resto, le misure suggerite dal disegno di legge da me presentato (per inciso, come ho già detto altra volta, debbo precisare che c'è da apportare una correzione per un errore materiale: alla lettera c) dell'articolo 1 si deve infatti leggere 22.500 da misura dell'aliquota e non 22.000), misure — ripeto — che possono veramente incidere anche sui costi solo se si riduce la fiscalità globale più sensibilmente in modo da averne una riduzione capace di determinare un ampliamento dei consumi. Sostanzialmente le misure da me suggerite determinano una riduzione del 30 per cento delle precedenti imposte; si sarebbe potuto arrivare anche al 50 per cento, proponendo un emendamento in tal senso. Tuttavia, sentite le obiezioni del Governo circa la riduzione del gettito e visto che gli importi indicati all'articolo 1 sono stati accolti dal Governo, non mi resta che accettare.

Per quanto riguarda l'articolo 2, accetto l'emendamento proposto dal Governo anche in relazione alla soppressione del secondo comma: mi pare chiaro, infatti, che sarà possibile, mediante provvedimenti amministrativi, introdurre le modifiche degli importi dell'imposta di consumo al momento dello sdoganamento anche senza procedere in questo articolo alla modifica delle tariffe dei dazi doganali.

Per concludere, esprimo parere favorevole alla posizione manifestata dal rappresentante del Governo.

S O L I A N O . Poichè si è qui in particolar modo sottolineata la possibilità, attraverso l'approvazione del disegno di legge, di

un incremento dei consumi, gradirei che mi si spiegasse come obiettivamente si possa prevedere un aumento dei consumi attraverso la diminuzione di una imposta (l'imposta di consumo) parzialmente sostituita da un'altra imposta (l'IGE). Per l'esperienza che ho, infatti, mai una diminuzione dell'imposta di consumo si è tradotta in un fattore di diminuzione dei prezzi, elemento che personalmente ritengo fondamentale per l'incremento dei consumi. Quali garanzie abbiamo, dunque, che una volta operata la diminuzione accennata, questa si trasformi in una diminuzione dei prezzi e quindi in un possibile incremento dei consumi e del gettito IGE?

Non entro nel merito di altre considerazioni; ho posto la questione soltanto con riferimento all'aspetto finanziario del provvedimento giacchè mi sembra che si diminuisca una certa entrata ritenendo erroneamente che il minor gettito possa essere compensato da un'altra eventuale entrata.

A N T O N I N I . Nella scorsa seduta il sottosegretario Schietroma propose un nuovo testo dell'articolo 1 nel quale, mentre i primi due punti rimanevano invariati, il terzo risultava così formulato: « c ) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere e burro di cacao: lire 22.500 per quintale peso netto ». Ora, invece, mi sembra che il rappresentante del Governo sia tornato alla proposta formulata nel testo del disegno di legge n. 419.

Quando il Governo presentò il disegno di legge n. 302, esso non teneva conto soltanto dei fatti esterni che imponevano l'abrogazione della legge n. 291 (violazione del Trattato di Roma), ma — come è affermato chiaramente nella relazione che accompagna il provvedimento — riteneva che con la stessa legge n. 291 venissero facilitati in maniera troppo evidente gli industriali spremitori e surrogatieri. Si potrà dire che si trattava di piccole industrie: a questo discorso io ribatto ricordando che erano in realtà industrie piccole e grandi perchè — e porto un unico esempio — la Ferrero con questa legge è riuscita a ottenere due miliardi di superprofitto ogni anno al punto tale

che si è trovata nella condizione di poter operare investimenti in Germania con un fatturato di 30 miliardi annui. Ammettiamo pure che in quel momento il provvedimento era necessario per sostenere le nostre industrie di spremizione, ma queste ora hanno raggiunto un sufficiente grado di competitività o continuano a vivere all'ombra di una sorta di protezionismo fiscale? Pongo la domanda perchè, se dovesse esser vera la seconda ipotesi, avrebbero indubbiamente ragione gli industriali cioccolatieri.

La relazione che accompagna il disegno di legge governativo dice dunque che: « su ogni chilogrammo di cacao, l'incidenza fiscale è di sole 200 lire, contro una incidenza di lire 312,50 a carico dei cioccolatieri ». La modifica oggi proposta, invece, non tende ad un'azione calmieratrice delle imposte del settore, tanto è vero che sussistono contrasti abbastanza notevoli: dai documenti che ci arrivano, a noi consta che non sia stato trovato un accordo sulla base del progetto Zugno, ma anzi una parte delle industrie — la Perugina, l'Alemagna, la Motta — fa notare che con tale provvedimento si darà semplicemente l'illusione di una riduzione del gravame fiscale.

D'altra parte — e qui concordo con i rilievi del senatore Soliano — quella oggi proposta è un'impostazione puramente statica del problema, quando la stessa Commissione industria aveva indicato in un certo senso l'opportunità di trovare una soluzione più dinamica. In altri termini, soltanto da una riduzione dell'IGE si potrà ottenere un aumento del consumo, perchè soltanto l'imposta sull'entrata può incidere sui prezzi al consumatore. In questo modo, invece, andremo a compromettere un'entrata certa senza ottenere alcun risultato nella dinamica dei prezzi e mantenendo i profondi squilibri interni fra le stesse industrie del settore, squilibri che — come si desume dalla relazione governativa — sono stati creati dalla legge n. 291.

F A D A , sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei cercare di chiarire perchè credo che, forse, potremo capirci.

Se il collega Antonini ha avuto la bontà di seguire il mio ragionamento, ha potuto constatare che già ho fatto riferimento a questi problemi e ho detto che, innanzitutto il disegno di legge n. 302 era nato nella logica del MEC, ma poi aveva recepito anche altre motivazioni; sta di fatto che il Ministero dell'industria, come quello del commercio con l'estero, ha mutato parere e di questo io ho già dato comunicazione. Infatti un maggior approfondimento del problema ha convinto i due Ministeri, nonché quello delle finanze, che in effetti quella situazione, dopo la presentazione del disegno di legge Zugno, andava rivista e modificata. Il problema posto, che cioè le industrie spremitrici vengono favorite, va unito all'altro: se le industrie sono anche competitive nell'ambito del MEC. Noi abbiamo convenuto che queste industrie sono competitive, come è documentato anche dalla relazione che accompagna il disegno di legge n. 419; e se il collega Antonini approfondisce la questione, si renderà conto che le contestate infrazioni nascevano prevalentemente da quelle norme che il disegno di legge Zugno ha abrogato e cioè i cosiddetti rapporti di resa che nella legge del 1954 erano nella misura di 32 chilogrammi per quintale e che nella proposta Zugno vengono portati a 40 chilogrammi. Lo stesso disegno di legge, all'articolo 3, elimina un tale rapporto di resa e perciò stesso elimina la cosiddetta distorsione contestata dalla CEE. Questo ha convinto il Governo che, per eliminare quella distorsione, non era assolutamente necessario seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 302 — e cioè quello di iniziativa governativa — ma se ne potevano seguire anche altre. Da tutti i calcoli effettuati dal Ministero — terminati, per inciso, proprio questa notte — si è giunti alla constatazione che l'obiettivo perseguito si raggiungeva sostanzialmente anche con il disegno di legge Zugno.

Con queste osservazioni, credo di aver sufficientemente chiarito i dubbi avanzati sia dal senatore Antonini che dal senatore Soliano.

Sorge, a questo punto, il problema della diminuzione dell'imposta di consumo; ma la

diminuzione di questa entrata si spera fondatamente di poterla recuperare attraverso l'imposta generale sull'entrata.

Ma come mai il Governo ha accettato una copertura deficitaria in rapporto all'attuale certezza di circa un miliardo? Per quelle ragioni che ho esposto poc'anzi: primo, perchè si tratta di dare attuazione ad una norma di carattere comunitario — che ci porterebbe comunque ad affrontare un tale problema —; secondo, perchè l'aumento dei consumi dovrebbe compensare la diminuzione di entrata fiscale. Si tratta, quindi, di un aumento che deriva dalla crescita delle importazioni...

**B O S S O .** Delle esportazioni!

**F A D A ,** sottosegretario di Stato per le finanze. Quello è un altro discorso, perchè in quel caso c'è il ristorno. Comunque dicevo che le importazioni aumenteranno, così come dimostra l'andamento del primo trimestre di quest'anno; anzi, per maggiore tranquillità della Commissione, posso anche dire che un esame fatto sull'andamento di questi ultimi 45 giorni ha dimostrato che l'aumento è veramente sensibile e non è illusorio, nè tanto meno aleatorio.

Il termine qui usato di « aumento dei consumi » poteva ingenerare alcuni equivoci — e giustamente lo ha sottolineato il senatore Soliano — ma credo che, con i chiarimenti forniti, sia pacifico che il termine vada inteso non tanto in riferimento ai consumi interni (che, d'altronde, si ha fondato motivo di ritenere che aumenteranno), quanto e soprattutto in riferimento all'importazione, per cui riteniamo che questo miliardo possa essere tranquillamente coperto e recuperato.

Ecco le ragioni per le quali ci siamo convinti ad accettare — anche con le premesse fatte all'inizio della discussione che, cioè, non potevamo rinunciare neanche ad un centesimo — il disegno di legge Zugno. La percentuale di imposta generale sull'entrata proposta da quest'ultimo ci avrebbe permesso, infatti, di trovare la copertura di due miliardi e mezzo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

16ª SEDUTA (17 giugno 1969)

A N T O N I N I . Chiedo alla cortesia dell'onorevole Sottosegretario un altro chiarimento. Io leggo nell'articolo 1 del disegno di legge n. 419: « a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000; b) cacao in grani non torrefatto, non decorticato: lire 20.000; c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.000; d) burro di cacao: lire 28.000; e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento: lire 17.000 ».

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma quest'ultima è una voce nuova!

A N T O N I N I . Comunque non mi sembra che ci sia equilibrio: la differenza è notevole!

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se dovessimo introdurre un rapporto di tassazione in rapporto al valore commerciale, dovremmo ridurre sicuramente di più; infatti il valore commerciale della polvere di cacao esausta è di circa il 50 per cento in meno. Consideri che il valore commerciale del burro di cacao oscilla tra le 800 e le 1.400 lire al chilogrammo, per cui siamo in un rapporto di valore che è di circa settanta-cento volte maggiore. Ne consegue che la riduzione non è proporzionale, tant'è vero che allo stato attuale la polvere esausta paga il 400 per cento, mentre il burro paga solo il 37 per cento. In seguito alle modifiche apportate, credo che il burro di cacao paghi intorno al 37 per cento e la polvere intorno al 120-150 per cento.

Z U G N O . Richiamo all'attenzione del senatore Antonini la seguente considerazione. La richiesta unanime è che l'imposta venga soppressa. Sopprimendola, il costo dei prodotti interessati ai semilavorati in questione verrebbe ad essere proporzionale ai valori di 5 mila lire per la polvere e di 120-140 mila lire per il burro: un rapporto di costi, cioè, veramente estremo. L'imposta che ha una natura specifica colpisce in proporzione del peso ogni semilavorato, per cui in base alla legge anteriore al 1954 un chilo di polvere e un chilo di burro pagavano lo

stesso prezzo. Appunto per evitare un tale assurdo il compianto Vanoni ha introdotto la famosa riduzione del 20 per cento, proprio per far sì che anche l'imposta specifica assumesse una natura più vicina all'imposta *ad valorem*, d'altronde già applicata in diverse nazioni europee. Io ritengo che il rapporto indicato nel disegno di legge, se non altro per il fatto che è mantenuta la natura di imposta specifica, sia molto più vantaggioso per il burro di quel che non sarebbe l'eliminazione di ogni imposta, ciò che favorirebbe senz'altro notevolmente la polvere di cacao, in quanto l'intera differenza dei relativi prezzi andrebbe a esclusivo vantaggio del prodotto di minor prezzo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Noè, Buzio e Fossa, che propongo sia scelto come testo base.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

B O S S O . Chiedo la parola per dichiarazione di voto. In sede di Commissione industria il senatore Veronesi aveva chiesto il rinvio dell'esame del disegno di legge, avendo delle perplessità su alcuni punti, ~~primo~~ fra i quali quello riguardante la compensazione dell'entrata fiscale. Dal momento che tali perplessità non hanno più ragione di sussistere in seguito ai chiarimenti del sottosegretario Fada, dichiaro che il nostro voto sarà favorevole.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000;

b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000;

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.500;

d) burro di cacao: lire 28.000;

e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento: lire 17.000.

L'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è abrogato.

Il senatore Zugno ha presentato un emendamento alla lettera c), tendente ad aumentare la misura dell'imposta per quintale sul cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere, sostituendo le parole: « lire 22.000 », con le altre: « lire 22.500 ».

Metto ai voti tale emendamento, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

#### Art. 2.

L'imposta sull'entrata per il commercio del cacao in grani e dei prodotti da esso derivati è dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane, all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

La voce n. 18.02 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, è modificata come risulta dalla annessa tabella.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

#### Art. 2.

L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, del-

le bucce e delle pellicole di cacao, del cacao in grani torrefatto non decorticato; del cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta od in polvere; del burro di cacao e della polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento è dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti anzidetti, calcolato a norma dell'articolo 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma del precedente comma è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i prodotti elencati nel comma stesso.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 3.

L'articolo 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291, è modificato come segue:

« Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:

chilogrammi quaranta di burro di cacao;

chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, alla imposta di consumo corrispondente;

chilogrammi tredici di bucce e pellicole;

chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti o calo peso di torrefazione ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.